

Oggetto **Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Territorio della Città Metropolitana di Torino - Autolinee extraurbane nn. 68 "Torino-Condove" e 91 "Torino-Rubiana". Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio per migliorare l'interscambio con il Servizio Ferroviario Metropolitano.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di autorizzare il Consorzio "Extra.TO S.c.ar.l." (Extra.TO, concessionario del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nella Città Metropolitana di Torino²) e la Società "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." (GTT, Gestore dell'Autolinea in oggetto nell'ambito del suddetto Consorzio) all'adozione a far data dal 1° luglio 2016 delle modifiche delle Autolinee in oggetto nel seguito sintetizzate e riportate in dettaglio nei relativi Programmi di Esercizio (PEA), allegati al presente Documento per farne parte integrante e sostanziale:
 - razionalizzazione degli orari vigenti e adozione del cadenzamento dei passaggi in corrispondenza delle varie fermate previste nelle giornate di lun-ven – sabato – domenica/Festivi, con partenza/transito/arrivo allo stesso minuto, come riportato nei relativi quadri orari allegati;
 - coordinamento dei nuovi orari in coincidenza con gli arrivi/partenze dei treni alle Stazioni Ferroviarie interessate (Alpignano per l'Autolinea 68 e Avigliana per l'Autolinea 91), al fine di agevolare la possibilità di accedere alla Linea Ferroviaria SFM3 sia in direzione Torino, sia in direzione Val di Susa, come riportato nei rispettivi quadri orari allegati;
 - revisione dei tragitti, con istituzione di un unico percorso per ciascun Servizio, unificando i rispettivi capilinea a Collegno/Fermi (interscambio con Linea 1 di Metropolitana) e conseguente ridenominazione delle Autolinee interessate in:
 - n.68 "Collegno/Fermi – Alpignano – Condove"
 - n.91 "Collegno/Fermi – Avigliana – Rubiana" .
2. di dare atto del parere favorevole, ai sensi dell'Art.4.3 della Convenzione³, della Città Metropolitana di Torino, che ha curato l'istruttoria del presente Documento, all'adozione delle variazioni ivi richiamate.

L'attuazione delle suddette modifiche comporta una riduzione della produzione complessiva delle Autolinee in oggetto⁴ e una conseguente riduzione dei relativi oneri a carico dell'Agenzia⁵.

L'adozione del presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia e non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

1. La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. Con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
3. In particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n.1 corrispondente alla Provincia di Torino, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
4. Con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle Province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (CMT) a cui la L. 56/2014 attribuisce funzioni, tra l'altro, in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
5. Con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del Consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese" (Agenzia), il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti territoriali in materia di Trasporto Pubblico Locale;
6. In attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla CMT è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei Programmi di Servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014;
7. Nell'ambito delle attività di coordinamento e pianificazione dei Servizi di TPL di cui ai precedenti punti 5 e 6, a partire dai primi mesi del 2016 l'Agenzia e la CMT avviavano un primo intervento di analisi dei Servizi afferenti alla Bassa di Susa, evidenziando come le Autolinee in oggetto, pur afferendo a tale direttrice, fossero entrambe caratterizzate da PEA non coordinati con l'offerta promossa dalla Linea 3 del Servizio Ferroviario Metropolitano ("Torino-Susa" – "Torino-Bardonecchia"), con conseguente limitazione della possibilità di interscambio "gomma-ferro" a beneficio dell'Utenza interessata.
8. Alla luce della situazione riscontrata (di cui al precedente punto 7), l'Agenzia sviluppava, di concerto con la CMT, una prima ipotesi di revisione del Servizio delle Autolinee in oggetto, finalizzata a ottimizzare l'opportunità di interscambio con la Linea SFM3, che veniva trasmessa ai Comuni interessati e al Consorzio concessionario (e alla Società esercente) con nota prot. n.2291 del 23/03/2016, al fine di poter conoscere le rispettive opportune considerazioni in merito alle modifiche proposte;

9. In relazione alla proposta trasmessa di cui al precedente punto 8, pervenivano in Agenzia le note prot. nn. 2616 del 4/04/2016, 2638 del 4/04/2016 e 3838 del 6/05/2016, con le quali i Comuni di Almese, Caprie e Condove trasmettevano le rispettive considerazioni in merito alla suddetta ipotesi di razionalizzazione;
10. Alla luce delle considerazioni espresse dai Comuni interessati, di cui al precedente punto 9, l'Agenzia, di concerto con la CMT, sviluppava un aggiornamento della proposta di revisione dei Servizi in oggetto che, pur salvaguardando i criteri di razionalizzazione alla base dell'intervento, teneva conto (per quanto possibile) delle richieste di modifiche/integrazioni pervenute;
11. Con nota prot. n.4463 del 23/05/2016 l'Agenzia trasmetteva ai Comuni interessati, al Consorzio concessionario e alla Società esercente l'aggiornamento della proposta di revisione delle Autolinee in oggetto, convocando un incontro congiunto di approfondimento in merito;
12. In data 30/05/2016 si svolgeva nei locali dell'Agenzia l'incontro congiunto di cui al precedente punto 11, nell'ambito del quale le parti interessate, condivise ulteriori richieste di modifica/integrazione del PEA dell'Autolinea 91, concordavano l'avvio dell'intervento di revisione in oggetto a far data dal 1° luglio 2016, secondo quanto specificato in "Decisione";
13. Con nota prot. Agenzia n.5035 del 8/06/2016, la Società GTT (Gestore dell'Autolinea in oggetto nell'ambito del Consorzio concessionario) confermava la propria disponibilità ad adottare le concordate modifiche dei PEA delle Autolinee in oggetto a far data dal 1° luglio 2016, secondo quanto specificato in "Decisione";
14. Con nota prot. n.5092 del 10/06/2016, l'Agenzia trasmetteva alle Amministrazioni interessate, al Consorzio concessionario e alla Società GTT gli orari di esercizio delle Autolinee in oggetto in vigore dal 1° luglio 2016.

Valutata la congruità e la completezza delle analisi svolte, degli esiti degli incontri/confronti congiunti e della documentazione raccolta, si ritiene opportuno procedere alla variazione dei PEA delle Autolinee in oggetto, così come descritto in "Decisione".

Comunicazione

Il presente provvedimento comporta l'adozione, a far data dal prossimo 1° luglio 2016, del nuovo modello di esercizio delle Autolinee in oggetto (con l'occasione ridenominate n.68 "Collegno/Fermi – Alpignano – Condove" e n.91 "Collegno/Fermi – Avigliana – Rubiana"), secondo i quadri orari riportati in allegato, finalizzato a:

- ottimizzare gli orari vigenti con adozione di un cadenzamento dei passaggi in corrispondenza delle varie fermate (partenza/transito/arrivo allo stesso minuto);
- coordinare i nuovi orari in coincidenza con gli arrivi/partenze dei treni alle Stazioni Ferroviarie interessate (Alpignano per l'Autolinea 68 e Avigliana per l'Autolinea 91), al fine di agevolare la possibilità da parte dell'Utenza interessata di accedere alla Linea Ferroviaria SFM3 (direzione Torino e direzione Val di Susa)
- razionalizzare i tragitti, con istituzione di un unico percorso per ciascun Servizio, unificando i rispettivi capilinea a Collegno/Fermi (interscambio con Linea 1 di Metropolitana).

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 17 giugno 2016

-
- ¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.
- ² *"Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e delle Comunità Montane"*, CIG 0327971°38, rep. n.13689 del 22/12/2010, stipulato in data 01/11/2011 con il Consorzio EXTRA.TO S.c. a r.l. a seguito di conclusione di procedura a evidenza pubblica. Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Città Metropolitana di Torino è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei programmi di servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014.
- ³ Convenzione per il trasferimento dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti alla Città Metropolitana di Torino, sottoscritta tra la Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale in data 29/09/2015.
- ⁴ Stimata complessivamente in -47.696 vett*km/anno, pari rispettivamente a -32-402 vett*km/a per l'Autolinea 68 e -15.294 vett*km/a per l'Autolinea 91 (cui corrispondono per l'anno 2016 rispettivamente -14.112 vett*km per l'Autolinea 68 e -6.457 vett*km per l'Autolinea 91, con adozione delle modifiche in oggetto a partire dal 01/07/2016).
- ⁵ Stimata complessivamente in -93.157 Euro/anno IVA esclusa (-40.070 Euro IVA esclusa per l'anno 2016, con adozione delle modifiche in oggetto a partire dal 01/07/2016).